

Indice

- Programmazione dei flussi di ingresso: le istruzioni operative per il 2023.

Programmazione flussi di ingresso

Le istruzioni operative

La [circolare interministeriale del 27 ottobre 2023](#) ha fornito le prime istruzioni operative del D.P.C.M. del 27 settembre 2023 riguardante la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extra-Ue stagionali e non stagionali per il triennio 2023-2025. A tale proposito oltre a rinviare a quanto già illustrato nella Newsletter INCA Lombardia n° 449 dell'11 ottobre 2023, si riportano di seguito alcuni aspetti trattati dalla citata circolare.

I settori occupazionali

La circolare ribadisce che i settori occupazionali per i quali i cittadini di Paesi Terzi possono essere ammessi sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato non stagionale sono i seguenti: autotrasporto merci per conto terzi; edilizia; turistico-alberghiero; meccanica; telecomunicazioni; alimentare; canisteristica navale; trasporto passeggeri con autobus; pesca; acconciatori; elettricisti; idraulici. Inoltre, è previsto l'attribuzione di quote riservate agli ingressi per lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria.

Autotrasporto merci per conto terzi e del trasporto passeggeri con autobus

Per il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi e del trasporto passeggeri con autobus, la circolare chiarisce la patente di guida di cui i lavoratori dovranno essere in possesso per poter esercitare tale attività di lavoro: vista la complessità dell'argomento si rinvia alle pagine 4, 5 e 6 della circolare.

Settori dell'assistenza familiare e socio-sanitaria

Il D.P.C.M. ha introdotto la possibilità di presentare domande di ingresso per lavoratori stranieri da impiegare nei settori dell'assistenza familiare e socio-sanitaria **a prescindere dai paesi di origine degli interessati**.

Per quanto concerne il settore dell'**assistenza familiare** (modello A-bis), l'istanza di nulla osta al lavoro subordinato potrà riguardare un contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero determinato, con orario a tempo pieno o parziale, con una retribuzione prevista dal CCNL dei lavoratori domestici che non potrà essere inferiore al minimo previsto dall'assegno sociale (503,27 euro mensili).

In riferimento alla capacità economica del datore di lavoro, la circolare ribadisce che il reddito imponibile dello stesso non potrà essere inferiore a 20.000,00 Euro annui qualora il suo nucleo familiare sia composto solo dalla sua persona; tale limite sale a 27.000,00 Euro nel caso in cui la famiglia **anagrafica** del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi. Possono concorrere alla formazione del requisito reddituale del datore di lavoro, anche il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche non conviventi, così come gli eventuali redditi esenti certificati come ad esempio, l'assegno di invalidità.

Il requisito del reddito non è richiesto **per il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità** che ne limitano l'autosufficienza e che presenti istanza di nulla-osta per un lavoratore addetto alla sua assistenza.

Per il settore dell'**assistenza socio-sanitaria** (modello A-bis) è necessario fare riferimento ai CCNL relativi al personale dipendente delle imprese delle diverse realtà operanti nell'ambito del settore socio-sanitario, limitatamente al livello al quale appartengono i

lavoratori che svolgono attività socio-assistenziali per persone autosufficienti e/o non autosufficienti.

I datori di lavoro potranno essere associazioni organizzate, fondazioni e istituzioni di assistenza e beneficenza operanti nel settore. Il reddito imponibile non potrà essere inferiore a 30.000,00 Euro annui.

L'asseverazione relativa all'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e alla congruità del numero delle richieste di nulla-osta presentate prevista anche nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria è demandata in via esclusiva agli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro, in quello degli avvocati ovvero dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Lavoro stagionale

I settori occupazionali per i quali potrà essere rilasciato il nulla-osta lavoro stagionale sono l'agricolo e il settore turistico-alberghiero.

Nel settore agricolo rientrano anche i lavoratori non comunitari stagionali/pluriennali inquadrati come "operai florovivaisti" o come "personale addetto all'allevamento di animali", purché la contrattazione collettiva di settore preveda espressamente tali attività come impiego stagionale.

Anche per tali comparti lavorativi il reddito imponibile non può essere inferiore a 30.000,00 Euro annui.

Le quote complessive di ingresso

Nella circolare è stato predisposto un prospetto riepilogativo delle quote previste dal D.P.C.M. del 27 settembre 2023 per il triennio 2023-2025 ([clicca qui](#)).

Quote per lavoro riservate ai Paesi che realizzano campagne mediatiche sui rischi per l'incolumità personale.

Il D.P.C.M. citato prevede l'attribuzione di una quota annuale per i lavoratori di Paesi che in collaborazione con l'Italia realizzano campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale legati ai traffici migratori irregolari. Al riguardo la circolare rinvia a successive indicazioni operative non appena saranno disponibili.

Le quote riservate

Il D.P.C.M. prevede che vengano riservate quote di ingresso per lavoro subordinato stagionale e non, ai lavoratori dei seguenti Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi in materia migratoria: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

Ingressi per lavoratori di origine italiana, apolidi e rifugiati

Il D.P.C.M. riserva una quota di ingresso per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori riportati sopra, ai lavoratori stranieri di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela.

Una ulteriore quota per motivi di lavoro subordinato e autonomo nei settori richiamati sopra e di lavoro stagionale, è stata riservata a lavoratori apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Acnur o dalle autorità competenti.

Conversione di permessi di soggiorno

Il D.P.C.M. prevede la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo, di permessi rilasciati ad altro titolo.

In caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare al momento della convocazione presso lo Sportello Unico Immigrazione, la proposta di contratto di

soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro, utilizzando il modello Q disponibile sulla home page del portale ALI del Ministero dell'Interno (<https://portaleservizi.dlci.interno.it> oppure su www.lavoro.gov.it). La proposta dovrà essere allegata utilizzando il campo "proposta di contratto di soggiorno" della sezione "upload allegati" del modulo della domanda. Successivamente, il sistema provvederà alla generazione della Comunicazione Obbligatoria di assunzione e al suo invio telematico al Ministero del Lavoro.

Si ricorda che per le richieste di conversione del permesso di soggiorno in un titolo che comporta l'inserimento nel mercato del lavoro nazionale di un lavoratore non comunitario, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro dovrà esprimere il proprio parere di competenza.

Le conversioni di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato (modello VB), sono consentite nell'ambito delle quote disponibili, dopo almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale e in presenza dei requisiti per l'assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. Per quanto concerne il lavoro agricolo, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giornate mensili, nei tre mesi lavorativi per un totale di 39 giornate, coperti da regolare contribuzione.

La conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ed autonomo del permesso per studio, tirocinio e/o formazione professionale (modelli VA e Z) non è più soggetta a quote nell'ambito del decreto flussi e quindi al clik day. Ciò nonostante, prima del rilascio dell'autorizzazione, lo Sportello Unico acquisirà il parere del competente Ispettorato Territoriale del Lavoro e verificherà il rispetto delle condizioni previste dall'art. 6 comma 1 del TUI, vale a dire: la richiesta dovrà essere presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno, previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per lo svolgimento del lavoro autonomo.

Il parere dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro è prevista anche per le richieste di conversione del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato dell'Ue.

Gli Ispettorati Territoriali del Lavoro sono tenuti ad esprimere il proprio parere (imprescindibile) sulle ipotesi di conversione del titolo di soggiorno in lavoro subordinato, ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.

Ingressi per lavoro autonomo

Nell'ambito della programmazione dei flussi di ingresso è prevista una quota destinata ai cittadini stranieri residenti all'estero che intendono svolgere una attività di lavoro autonomo. A tale riguardo si rinvia al paragrafo 2.7 della circolare interministeriale.

Istruttoria ingressi per lavoro stagionale

Nell'ambito quote di ingresso per lavoro stagionale subordinato sono ammessi in Italia:

- lavoratori subordinati stagionali di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria: per il momento non sono ancora noti;
- lavoratori di Stati che promuovono anche in collaborazione con l'Italia, campagne informative relative ai rischi legati ai traffici migratori irregolari: per il momento, non sono ancora noti;
- apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito;
- lavoratori cittadini di Paesi che hanno sottoscritto accordi o intese di cooperazione in materia migratoria e che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il

- datore di lavoro presenti richiesta di nulla-osta pluriennale per lavoro stagionale;
- per il **settore agricolo**, le domande di nulla-osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale, anche pluriennale, saranno presentate in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle seguenti organizzazioni professionali: Confederazione nazionale coltivatori diretti, Confederazione italiana agricoltori, Confederazione generale dell'agricoltura italiana, Confederazione di produttori agricoli e Alleanza delle cooperative italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane); per il settore turistico, le domande di nulla-osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale, anche pluriennale, saranno presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative: ASSITAI, Associazione delle imprese del turismo all'aria aperta, ASSO BALNEARI ITALIA, Associazione imprenditori turistici balneari, Associazione Italiana Confindustria alberghi, Assohotel, Assointrattenimento, Associazione imprenditori intrattenimento, Assoturismo, Cna, Faita, Federcamping, Federagit, Federalberghi, Fedeturismo, federterme, Federazione italiana delle industrie termali e delle acque minerali curative.

I lavoratori stagionali già ammessi in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti, maturano il diritto di precedenza per il rientro, sempre per lavoro stagionale, presso lo stesso o altro datore di lavoro, qualora abbiano rispettato le condizioni del permesso di soggiorno e siano rientrati nel Paese di provenienza alla scadenza del titolo di soggiorno. Per questi lavoratori stranieri vale la procedura del silenzio-assenso per le richieste di nulla-osta al lavoro subordinato stagionale e stagionale pluriennale, purché l'attività di lavoro venga svolta per il medesimo datore di lavoro.

Le istanze presentate dai datori di lavoro agricoli nell'ambito del decreto flussi del 2022, non risultate accolte per la mancanza della disponibilità delle quote, saranno valutate con priorità rispetto alle nuove richieste.

La verifica della indisponibilità di lavoratori in Italia a svolgere la medesima attività, non è richiesta ai fini dell'istanza del nulla osta al lavoro per l'ingresso di lavoratori stagionali nei settori agricolo e turistico-alberghiero.

Procedura semplificata

È prevista l'applicazione della procedura semplificata alle organizzazioni dei datori di lavoro dei settori agricoli e turistico-alberghiero firmatarie dei protocolli di intesa con il Ministero del Lavoro che consentono la trasmissione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato (stagionale e non) per via telematica direttamente alle Rappresentanze diplomatiche, qualora non sia intervenuto un parere contrario della Questura, ai fini del successivo rilascio del visto di ingresso.

Ingressi al di fuori delle quote

L'art. 21 comma 1bis TUI prevede l'ingresso al di fuori delle quote dei flussi, di lavoratori di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi in materia di rimpatrio. Al riguardo, la circolare rinvia a successive indicazioni.

Sempre al di fuori delle quote dei flussi di ingresso, potranno fare fare ingresso in Italia i lavoratori che hanno frequentato e completato i programmi di formazione professionale e civico-linguistica all'estero come stabilito dal novellato art. 23 TUI che rinvia alle Linee Guida adottate del Ministero del Lavoro.

Gestione della procedura

Per **tutti i settori** – esclusi quelli per lavoro stagionale – i datori di lavoro dovranno effettuare presso il Centro per l'impiego, la preventiva verifica della indisponibilità di lavoratori a svolgere la medesima attività lavorativa per la quale viene richiesto il rilascio del nulla-osta.

Inoltre, i datori di lavoro dovranno acquisire l'**asseverazione** relativa all'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e alla congruità del numero delle richieste di nulla-osta presentate. Quest'ultimo adempimento rimane di competenza dei professionisti di cui all'art. 1 della Legge 12/1979 o delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative alle quali il datore di lavoro aderisce. L'asseverazione non è richiesta per le richieste di nulla-osta presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero del Lavoro un apposito protocollo di intesa. In tali casi, si applica la procedura semplificata ex art. 27 comma 1ter TUI che consente di trasmettere per via telematica la comunicazione della proposta di contratto di soggiorno – per lavoro stagionale e non stagionale - direttamente alle Rappresentanze diplomatiche, qualora non sia intervenuto un parere contrario della Questura.

Per i settori indicati in precedenza, relativi al lavoro subordinato, stagionale e non, è ammessa la trasmissione dell'istanza di nulla-osta da parte delle Agenzie di somministrazione con le modalità indicate dalla circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Lavoro del 10 agosto 2023.

Con apposita circolare del Ministero del Lavoro, le quote "nazionali" complessive verranno ripartite a livello territoriale.

Modalità di presentazione delle domande e modulistica

Per i flussi di ingresso del 2023, **a partire dalle ore 9,00 del 30 ottobre e fino al 26 novembre 2023, dalle 8.00 alle 20.00**, tutti i giorni della settimana, sarà disponibile l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda al seguente indirizzo: <https://portaleservizi.dlci.interno.it/>.

Le istanze potranno essere inviate secondo le seguenti scadenze:

- dalle **ore 9.00 del 2 dicembre 2023**, per gli ingressi previsti per i lavoratori subordinati non stagionali provenienti da Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi in materia migratoria (art. 6 comma 3 lettera a) D.P.C.M.);
- dalle **ore 9.00 del 4 dicembre 2023**,
 - per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali di altri Paesi con i quali entrino in vigore accordi di cooperazione migratoria nel corso del triennio (non ancora noti);
 - per gli ingressi di lavoratori di origine italiana, residenti in Venezuela, come sopra indicati;
 - per gli ingressi di apolidi e rifugiati, come definiti sopra;
 - **per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria;**
 - **per la conversione in lavoro subordinato dei permessi di soggiorno rilasciati per lavoro stagionale;**
 - per la conversione in lavoro subordinato dei permessi di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altri Stati dell'Ue;
 - per la conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo dei permessi di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altri Stati dell'Ue;
- dalle **ore 9.00 del 12 dicembre 2023** per gli ingressi per lavoro stagionale.

Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2023, ferma restando la disponibilità delle quote. Qualora la domanda non dovesse rientrare nella quota in base dell'ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro potrà visualizzare sul portale ALI l'avviso "La pratica risulta al momento non in quota".

Per l'invio telematico delle istanze è necessario il possesso di un'identità SPID o della CIE.

Al fine di consentire una rapida valutazione delle domande presentate, nei modelli è stata prevista la possibilità di allegare la documentazione probatoria necessaria che eviterà la convocazione dei richiedenti da parte degli Sportelli Unici per l'Immigrazione durante la fase istruttoria. In ogni caso, la documentazione dovrà essere esibita in originale all'atto della firma del contratto di soggiorno.

Qualora al momento della compilazione dell'istanza non fosse disponibile la documentazione richiesta, i richiedenti dovranno caricare altrettante dichiarazioni di impegno a produrla. In tal caso, la stessa sarà richiesta dallo Sportello Unico Immigrazione nel corso della fase istruttoria, tenendo fermo che la documentazione in originale dovrà essere esibita al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Il sistema invierà automaticamente il nulla-osta al lavoro **non stagionale** al datore di lavoro che lo visualizzerà sul portale ALI, dopo l'impegno definitivo della relativa quota:

- all'acquisizione entro 60 giorni, del parere positivo espresso sull'istanza;
- ovvero quando, in assenza di parere, siano decorsi 60 giorni.

Analogamente, il sistema invierà automaticamente il nulla-osta al lavoro **stagionale** al datore di lavoro che lo visualizzerà sul portale ALI, dopo l'impegno definitivo della relativa quota:

- all'acquisizione entro 20 giorni, del parere positivo espresso sull'istanza;
- ovvero quando, in assenza di parere, siano decorsi 20 giorni.

Il nulla-osta verrà inviato in via telematica anche alle Rappresentanze diplomatiche competenti per il rilascio del visto di ingresso.

Il lavoratore che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla-osta al lavoro subordinato (stagionale e non) e del visto di ingresso può svolgere immediatamente l'attività lavorativa. I datori di lavoro o le associazioni di categoria dovranno autonomamente presentare la comunicazione obbligatoria ai servizi competenti. L'assunzione potrà anche essere formalizzata alla firma del contratto di soggiorno. In questo caso, la comunicazione obbligatoria verrà generata automaticamente dal sistema informatico, fatta eccezione per il settore dell'assistenza familiare. In quest'ultimo caso, infatti, il datore di lavoro dovrà provvedere autonomamente ad inviare all'INPS la comunicazione obbligatoria, anche in fase di stipula del contratto presso lo sportello unico.

Il lavoratore dovrà allegare la copia della predetta comunicazione nel plico postale necessario per la formalizzazione del rilascio del permesso di soggiorno.

Il rilascio dell'asseverazione relativa all'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e alla congruità del numero delle richieste di nulla-osta presentate relative agli ingressi per lavoro subordinato (a tempo determinato, anche stagionale, e indeterminato) anche nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria, è demandato in via esclusiva agli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro, in quello degli avvocati ovvero dei dottori commercialisti ed esperti contabili. L'asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande di nulla-osta siano inviate in nome e per conto dei propri associati, dalle organizzazioni di categoria firmatarie dei protocolli d'intesa con il Ministero del Lavoro.

I modelli da utilizzare

I modelli da utilizzare per l'invio delle sole domande soggette al click day del D.P.C.M. per l'anno 2023 sono i seguenti:

- **C-Stag** – richiesta di nulla-osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale;
- **B2020** – nulla-osta/comunicazione al lavoro subordinato non stagionale nei settori elencati nel D.P.C.M. flussi;

- **A-bis** – richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria;
- **B** – richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per i lavoratori di origine italiana, residenti in Venezuela;
- **VB** – domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- **LS** – richiesta di sussistenza di una quota di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato nei confronti di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;
- **LS1** – richiesta di sussistenza di una quota di conversione in permesso di soggiorno per lavoro domestico nei confronti di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;
- **LS2** – domanda di verifica della sussistenza di una quota di conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo nei confronti di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno Ue.

Verifica dell'indisponibilità presso il Centro per l'impiego

Il datore di lavoro prima dell'invio della richiesta di nulla-osta al lavoro è tenuto a verificare presso il competente Centro per l'impiego l'indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale a svolgere la medesima attività di lavoro. Tale verifica dovrà avvenire attraverso la presentazione di un modello predisposto dall'ANPAL reperibile al seguente link: <https://www.anpal.gov.it/flussi-d-ingresso-dei-lavoratori-non-comunitari-e-adempimenti-dei-centri-per-l-impiego> .

Il datore di lavoro dovrà allegare all'istanza di nulla-osta, un modello di autocertificazione appositamente predisposto (allegato n° 4), con il quale lo stesso dovrà dichiarare una delle circostanze riportate di seguito:

- l'assenza di riscontro da parte del Centro per l'impiego alla richiesta presentata, decorsi quindici giorni lavorativi dalla data della medesima;
- la non idoneità del lavoratore accertata dal datore di lavoro ad esito negativo dell'attività di selezione del personale inviato dal Centro per l'impiego;
- la mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione da parte del datore di lavoro, al colloquio di selezione dei lavoratori inviati al Centro per l'impiego, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.

La verifica della indisponibilità non è richiesta ai fini della presentazione dell'istanza del nulla osta al lavoro per l'ingresso di lavoratori stagionali nei settori agricolo e turistico-alberghiero.

Tutti gli invii delle domande di nulla-osta saranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda e non a pacchetto. L'eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verrà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all'ordine di compilazione.